

TRIBUNALE DI BERGAMO
- SEZIONE CONCURSUALE -

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 74, SECONDO COMMA, CCII
CON ISTANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA PROTETTIVA
EX ART. 78, PRIMO COMMA, LETTERA D) CCII

Ill.mo Tribunale,

il Sig. Paolo Carrara, nato a Bergamo il 16.05.1959 (C.F. CRR PLA 59E16 A794B), residente in [REDACTED] via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato Ernesto Suardo (C.F. SRD RST 63R17 A794H), presso la persona e lo studio del quale in Bergamo, via G. Verdi n. 4, ha eletto domicilio ad ogni conseguente effetto di legge, giusta procura ex art. 83, terzo comma c.p.c. allegata al presente ricorso, con il presente atto, per il tramite del professionista incaricato dal competente O.C.C. presso l'ODCEC di Bergamo, nella persona del Dott. Vincenzo Simone, intende formulare ai propri creditori una proposta di concordato minore, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 CCII, con richiesta di misura protettiva, ai sensi dell'art. 78, primo comma, lettera d) CCII e, a tal fine, svolge le considerazioni di seguito indicate.

Sommario

1.- La normativa di riferimento

Il disposto di cui all'art. 74 CCII

Il disposto di cui all'art. 78, primo comma, lettera d) CCII

2.- Il ricorrente: brevi cenni

3.- L'indebitamento complessivo del ricorrente: l'origine e le cartelle di pagamento notificate al medesimo

4.- La competenza dell'Ill.mo Tribunale adito

5.- La possibilità (*rectius*: la necessità) di presentare la proposta di concordato minore tramite l'assistenza di un legale

6.- L'ammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio

proposta dal ricorrente: i requisiti soggettivi ed oggettivi

(i) La legittimazione attiva

(ii) Lo stato di sovraindebitamento del ricorrente

(iii) Le ragioni del sovraindebitamento (incolpevole)

(iv) L'apporto di finanza esterna

(v) Il difetto di precedenti esdebitazioni

(vi) Il difetto di atti in frode ai creditori

(vii) La documentazione depositata a corredo del ricorso ex artt. 75 e 76 CCII

7.- La notifica in data 16.06.2023, da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, di "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi": i pagamenti intervenuti

8.- La proposta di concordato minore liquidatorio formulata dal ricorrente

9.- Il confronto fra la proposta di concordato minore con natura liquidatoria formulata dal ricorrente e le alternative della liquidazione controllata e dell'esecuzione individuale

(i) L'attivo disponibile

(ii) Le spese correnti

(iii) L'ipotesi della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII

(iv) L'ipotesi della procedura esecutiva individuale

10.- La richiesta di cui all'art. 78, lettera d) CCII

11.- La disponibilità ad una eventuale integrazione della proposta e della documentazione depositata

1.- La normativa di riferimento

Il disposto di cui all'art. 74 CCII

La norma sopra indicata prevede, come noto, quanto di seguito indicato:

"1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in

misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.”.

Il disposto di cui all'art. 78, primo comma, lettera d) CCII

La norma da ultimo indicata dispone che il Giudice, con il decreto di apertura della procedura di concordato minore “*su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*”.

Effettuati i richiami normativi che precedono, prima di soffermarsi sugli aspetti giuridici inerenti alla proposta di concordato minore liquidatorio formulata dal Sig. Paolo Carrara e procedere alla descrizione della stessa, giova brevemente illustrare la figura del Sig. Paolo Carra ed il suo attuale complessivo stato di sovraindebitamento.

*

2.- Il ricorrente: brevi cenni

In ordine al primo aspetto, si consideri quanto di seguito indicato.

Il ricorrente è stato socio accomandatario di [REDACTED]
C. (C.F. e P. IVA 01968140168), con sede legale in [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED] (di seguito, per brevità, [REDACTED] (1)), dal 21.09.1989 al 07.02.2007
(**doc. 1**) e, in quanto tale, illimitatamente responsabile dei debiti sociali.

A seguito di atto di scioglimento senza messa in liquidazione del 30.12.2006,

(1) Avente quale oggetto sociale, fra l'altro, l'approntamento di programmi speciali per l'elaborazione elettronica dei dati.

iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo in data 07.02.2007, [REDACTED] sas veniva, in pari data, cancellata dal Registro delle Imprese (**doc. 1**).

[REDACTED] non è mai stata dichiarata fallita (**doc. 1**).

Attualmente, come meglio si dirà *infra*, il Sig. Paolo Carrara svolge attività di lavoratore dipendente, a tempo indeterminato, con la qualifica di quadro e con la mansione di responsabile commerciale a favore di [REDACTED] [REDACTED] con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] (**doc. 2**).

*

3.- L'indebitamento complessivo del ricorrente: l'origine e le cartelle di pagamento notificate al medesimo

L'indebitamento complessivo del Sig. Paolo Carrara ammonta oggi a complessivi **€. 2.212.706,04** e viene come di seguito dettagliatamente ricostruito.

Con certificazione, sollecitata dal professionista incaricato dal competente O.C.C., Dott. Vincenzo Simone, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in data 15.05.2023 (**doc. 3**), indicava a debito del Sig. Paolo Carrara il complessivo importo di €. 3.706.307,96.

Il debito in questione, in ragione di €. 2.609.115,61, inerente a posizioni fiscali e previdenziali esclusivamente derivanti dalla qualità di socio illimitatamente responsabile di [REDACTED] era portato dalle seguenti cartelle di pagamento:

N. Cartella di pagamento	Data notifica	N. Avviso mora/ intimazione	Data notifica avviso
01920000055829133501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920020007465758501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920030001930524501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920030072423413501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920040000731817501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920040000731918501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920050002521642501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022

01920050083053170501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920050102891787501	1.3.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920050133440368501	18.12.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920060003508940501	18.12.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920060080894240501	18.12.2007	01920229000625335000	8.9.2022
01920060099793557501	4.3.2008	01920229000625335000	8.9.2022
01920070003906088501	4.3.2008	01920229000625335000	8.9.2022
01920080080635018000	17.6.2008	01920229000625335000	8.9.2022

Viceversa, il complessivo importo di €. 1.097.192,35 era portato dalle seguenti cartelle di pagamento a carico di [REDACTED]

AVANTGARDE SAS SI PAOLO CARRARA (ESTINTA)								
N. CARTELLA	ENTE	TOTALE	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI MORA	ONERI RISC.	NOTIFICA
0192000042176834000	INPS	77.592,77	32.514,31	41.630,72	-	-	3.447,74	22/09/2000
totale	Inps							
TOTALE INPS		77.592,77	32.514,31	41.630,72	-	-	3.447,74	
N. CARTELLA	ENTE	TOTALE	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI MORA	ONERI RISC.	NOTIFICA
01920080005179565000	AdE	512.122,56						26/03/2008
di cui	IRAP		3.272,00	2.194,50	385,82	3.819,72	500,99	
di cui	IVA		99.453,00	29.001,10	10.484,12	90.682,87	11.748,31	
di cui	IRPEF		106.893,00	32.067,90	10.028,42	98.980,44	12.610,37	
TOTALE		512.122,56						
N. CARTELLA	ENTE	TOTALE	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI MORA	ONERI RISC.	NOTIFICA
01920090006319913000		342.489,43						09/07/2009
di cui	IRAP		9.664,00	2.301,51	1.400,01	7.278,67	1.863,86	
di cui	IVA		62.266,00	15.397,50	9.262,84	47.338,84	12.078,03	
di cui	IRPEF		73.345,00	21.997,80	7.013,22	56.939,79	14.342,36	
TOTALE		342.489,43						
N. CARTELLA	ENTE	TOTALE	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI MORA	ONERI RISC.	NOTIFICA
01920090118053749000	AdE	20.325,32						08/01/2010
di cui	IRAP		8.895,00	2.668,50	758,36	6.319,83	1.683,63	
TOTALE		20.325,32						
N. CARTELLA	ENTE	TOTALE	TRIBUTO	SANZIONI	INTERESSI	INTERESSI MORA	ONERI RISC.	NOTIFICA
01920100020977588700	AdE	144.662,27						04/09/2010
di cui	IRPEF		25.511,00	8.956,80	2.767,41	17.206,34	4.899,78	
di cui	IRAP		8.895,00	1.083,30	2.451,13	5.743,69	1.635,58	
di cui	IVA		28.851,00	6.210,90	5.675,99	19.359,77	5.414,38	
TOTALE	AdE	1.019.599,58	427.045,00	121.879,81	50.227,32	353.669,96	66.777,29	
TOTALE AVANTGARDE		1.097.192,35	459.559,31	163.510,53	50.227,32	353.669,96	70.225,03	

A seguito della richiesta di precisazioni da parte del professionista incaricato del competente O.C.C., Dott. Vincenzo Simone, in ordine ai tempi ed alle modalità di notificazione al Sig. Paolo Carrara delle suddette cartelle di pagamento a carico di [REDACTED] l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con nota in data 19.06.2023 (**doc. 4**), precisava che:

- (a) le cartelle in questione non erano mai state notificate al Sig. Paolo Carrara;
- (b) nessun avviso di intimazione, contenente le cartelle sopra elencate, risultava essere parimenti mai stato notificato al sig. Paolo Carrara.

Poiché, come innanzi evidenziato, [REDACTED] è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Bergamo nel 2007 (**doc. 1**) ed i debiti tributari e previdenziali si prescrivono nel termine di dieci, ovvero cinque anni, ne deriva che le passività di cui alle cartelle di pagamento da ultimo indicate, risultano certamente prescritte nei confronti del Sig. Paolo Carrara.

Infatti, le cartelle esattoriali sopra riportate intestate alla [REDACTED] mai notificate al socio accomandatario, Sig. Paolo Carrara, che neppure ha mai ricevuto ingiunzioni di pagamento ad esse inerenti e sono state soltanto oggetto di notifica alla debitrice principale nel periodo compreso tra il 26.03.2008 ed il 04.09.2010, attengono a:

- (i) contributi INPS e relative sanzioni che, ai sensi dell'art. 3, nono comma, L. n. 335 del 1995, hanno termine di prescrizione quinquennale;
- (ii) IRAP, IRPEF ed IVA e relative sanzioni ed interessi, compresi quelli di mora che si prescrivono, rispettivamente, quanto all'imposta dovuta, in dieci anni, e, quanto alle sanzioni ed agli interessi, in cinque anni ⁽²⁾.

Va soggiunto che, per pacifica giurisprudenza ⁽³⁾, la notifica della cartella

⁽²⁾ La Cassazione, anche di recente **Cass. n. 8120/2021**, **Cass. n. 7660/2022**, ha invero chiarito che si prescrivono in 10 anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires) e che, viceversa, si estinguono con il trascorrere di 5 anni di prescrizione le sanzioni tributarie, nonché gli interessi. Le imposte sono pertanto, in via generale, soggette alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali). Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019).

⁽³⁾ In termini: **Cass. civ., Sez. V, 24/01/2023, n. 2044**: *"In caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Quanto agli interessi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale."*; **Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/10/2022, n. 31297**: *"Il riferimento della cartella esattoriale a crediti previdenziali, abilitando la giurisdizione ordinaria allo scrutinio del*

esattoriale, notificazione, peraltro, come ammesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel caso di specie, mai effettuata al Sig. Paolo Carrara, non rende in ogni caso applicabile il maggior termine decennale di cui all’art. 2953 c.c., posto che la cartella di pagamento, pur se non impugnata in termini, non acquisisce l’autorità di cosa giudicata, propria dei soli provvedimenti giurisdizionali.

E dunque, considerando che l’ultima delle cartelle di pagamento inerenti ad Avantgrade sas, come da prospetto sopra riportato dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stata notificata alla debitrice principale in data 04.09.2010, abbiamo che, senza ombra di dubbio alcuno, ogni inerente credito per imposte, contributi, sanzioni ed interessi, alla data odierna, risulta ampiamente prescritto nei riguardi del Sig. Paolo Carrara.

In data 16.06.2023 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava all’attuale

relativo credito, consente che lo stesso curatore possa invocare la prescrizione, formulando in proposito la relativa eccezione in sede sommaria, pur in assenza di previa impugnazione del fallito. Infatti, la scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999, determina solo la decadenza dal potere di impugnare, con irretrattabilità del credito contributivo ma senza alcuna conversione del termine di prescrizione breve (introdotto dall’art. 3, L. n. 335 del 1995 e dunque con decorrenza dal 1° gennaio 1996) in quello ordinario codicistico decennale. L’art. 2953 c.c. trova infatti applicazione ai soli titoli giudiziali divenuti definitivi, diversamente dalla cartella, che è atto amministrativo. Ne consegue che, per un credito del 2007 e senza dimostrata prova di atti interruttivi del corso della prescrizione nel quinquennio, è corretta la decisione di rigetto motivata dalla sollevata eccezione.”;
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, 20/11/2020, n. 26507: *“La definitività delle cartelle non opposte nei termini, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito contributivo senza determinare la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., in quanto la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.”;*
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 17/11/2016, n. 23397: *“La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).”.*

datrice di lavoro del Sig. Paolo Carrara (**doc. 5**), [REDACTED]
atto di pignoramento presso terzi per il complessivo importo di €. 2.471.099,74.

L'importo di cui sopra, relativo a debiti fiscali e previdenziali esclusivamente derivanti dalla qualità del Sig. Paolo Carrara di socio illimitatamente responsabile di [REDACTED] è così ripartito:

(i) Tributi / entrate	€. 1.572.223,59
(ii) interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/1973)	€. 692.675,96
(iii) sanzione civile (art. 116 L. n. 388/2000)	€. 128.959,83
(iv) oneri di riscossione (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€. 73.965,93
(v) spese esecutive	€. 3.223,11
(vi) diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)	€. 51,32.

In data 14.07.2023 l'Agenzia Entrate - Riscossione ha prodotto una seconda certificazione (**doc. 6**), successiva al pignoramento presso terzi del 16.06.2023, dalla quale risulta una posizione debitoria a carico del Sig. Paolo Carrara di €. 2.515.335,25, come analiticamente dettagliato nella seguente tabella:

N. Cartella	Ente	Totale	Tributo	Sanzione	Interessi	Interessi mora	Oneri riscossione
01920000055829133501	INPS	11.953,63	-	11.404,16	-		549,47
01920020007465758501	INPS	102.316,89	23.187,11	74.479,28	0		4.650,50
01920030001930524501	INPS	219.035,70	105.359,66	63.115,91	970,89	41.355,81	8.233,43
01920030001930524501	INAIL	4.584,66	1.557,07	230,39		1.864,99	932,21
01920030072423413501	INPS	124.158,80	74.269,37	16.326,40		29.152,24	4.410,79
01920040000731817501	INPS	30.246,19	19.581,00	1.928,46		7.685,94	1.050,79
01920050083053170501	INPS	93.598,78	61.937,00	4.157,07		24.311,56	3.193,45
01920050133440368501	INPS	68.449,57	55.996,00	6.947,67		2.502,66	3.003,24
01920060080894240501	INPS	95.693,86	62.905,00	6.180,83		23.275,51	3.332,52
01920040056580539501	INPS	142.712,00	126.061,00	10.212,01			6.438,96
01920040000731918501	AdE	384.482,22	145.381,60	44.290,50	24.158,48	160.136,99	10.515,19
01920050002521642501	AdE	192.900,28	72.241,99	21.672,45	13.423,26	80.345,34	5.217,24
01920050102891787501	AdE	170.892,26	57.220,29	19.217,49	18.653,42	71.178,43	4.622,63
01920060003508940501	AdE	202.677,79	79.298,88	24.935,96	12.946,56	79.843,77	5.652,62
01920060099793557501	AdE	367.383,90	148.984,12	39.153,90	26.438,37	142.405,46	10.402,05
01920070003906088501	AdE	303.863,36	164.752,00	50.030,70	18.608,79	59.407,66	11.064,21

0192004800806350180	TRIB. BG	385,36	282,10				103,53
TOTALE		2.515.335,25	1.199.013,61	394.283,21	115.199,77	723.466,36	83.372,83

In particolare, con la certificazione del 14.07.2023, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre a ripetere le cartelle esattoriali già indicate nel pignoramento presso terzi del 16.06.2023, inseriva altresì la cartella di pagamento n. 01920040056580539501 inerente a debiti INPS per complessivi €. 142.712,00.

Per tale cartella, mai notificata, né oggetto di intimazioni al Sig. Paolo Carrara, vale quanto già dedotto in relazione a quelle di €. 1.097.192,35 di cui alla certificazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 15.05.2023, ossia che ogni inerente pretesa deve ritenersi con certezza radicalmente prescritta.

Tuttavia, il Signor Paolo Carrara non ha inteso ulteriormente procrastinare il deposito del presente ricorso attendendo conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha anche l'indicata cartella non gli è mai stata notificata, né, mai, è stata fatto oggetto di intimazione a suo carico.

Da ultimo, in data 07.09.2023, l'Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto una terza e definitiva certificazione (**doc. 7**) che segue il pignoramento presso terzi del 16.06.2023 e la certificazione del 14.07.2023, dalla quale risulta una posizione debitoria a carico del Sig. Paolo Carrara di €. 2.613.856,95, come analiticamente dettagliato nella seguente tabella:

N. Cartella	Ente	Totale	Tributo	Sanzione	Interessi	Interessi mora	Oneri riscossione
20000055829133501	INPS	5.310,20		5.062,24	-		247,96
20020007465758501	INPS	102.260,26	23.187,11	74.479,28			4.593,87
20030001930524501	INPS	219.809,55	105.359,66	63.115,91	970,89	42.253,38	8.109,71
20030001930524501	INAIL	4.584,66	1.557,07	230,39		1.864,99	932,21
20030072423413501	INPS	124.713,59	74.269,37	16.326,40		29.775,73	4.342,09
20040000731817501	INPS	30.393,84	19.581,00	1.928,46		7.850,32	1.034,06
20050083053170501	INPS	94.066,93	61.937,00	4.157,07		24.831,50	3.141,36
20050133440368501	INPS	68.468,29	55.996,00	6.947,67		2.559,26	2.965,36
20060080894240501	INPS	96.169,00	62.905,00	6.180,83		23.803,59	3.279,58
20040056580539501	INPS	142.615,30	126.061,00	10.212,04			6.342,26

20040000731918501	ADE	386.064,53	145.381,16	44.290,50	24.158,48	161.932,02	10.302,47
20050002521642501	ADE	193.694,68	72.241,99	21.672,45	13.423,26	81.246,47	5.110,51
20050102891787501	ADE	171.595,93	57.220,29	19.217,49	18.653,42	71.976,64	4.528,09
20060003508940501	ADE	203.549,35	79.298,88	24.935,96	12.946,5	80.827,47	5.540,48
20060099793557501	ADE	368.981,86	148.984,12	39.153,90	26.438,37	144.206,68	10.198,79
20080080635018000	TRIB	385,41	282,10				103,31
20070003906088501	ADE	401.150,91	164.752,00	50.030,70	18.608,79	156.851,45	10.907,97
20030001914752502	ADR	42,66					42,66
TOTALE		2.613.856,95	1.199.013,75	387.941,29	115.199,71	829.979,56	81.722,74

Giova a questo punto precisare che il debito inerente alla cartella di pagamento n. 01920070003906088501, la penultima dell'elenco sopra riportato, pari, all'importo di €. 401.150,91, è stata fatta oggetto di definizione agevolata della controversia tributaria pendente in sede di rinvio dalla Suprema Corte presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione Distaccata di Brescia, Sez. n. 23, n. 3912/2021 RGA, in relazione alla corrispondente cartella di pagamento n. 20070003906088502, da parte del coobbligato in solido, XXXXXXXXXX in applicazione dell'art. 1, commi 186-205, della L. 29.12.2022 n. 197 (**doc. 8**).

Come noto, ai sensi del comma 202 dell'art. 1 della L. 29.12.2022 n. 197: *“La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.”*. Tale ultima disposizione prevede che: *“La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già incassate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.”*.

Ora, il Sig. Paolo Carrara non ha mai versato alcun importo a valere sulla cartella di pagamento n. 01920070003906088501 e, in ogni caso, l'avvenuto pagamento dell'intero importo portato da questa da parte del coobbligato in solido in sede di definizione agevolata del contenzioso tributario pendente per la corrispondente cartella a questo notificata, portante il n. 20070003906088502, non può che giovargli, nel senso di espungere

l'inerente debito dall'ammontare del suo complessivo sovraindebitamento.

Va soggiunto che il coobbligato in solido, che ha già pagato quanto dovuto per la definizione della cartella esattoriale in questione, ha espressamente dichiarato che non intende esercitare l'eventuale diritto di regresso e/o surroga di sua spettanza nei confronti del Sig. Paolo Carrara se non una volta compiutamente eseguito il concordato minore da quest'ultimo proposto con il presente ricorso (**doc. 9**).

Pertanto, la situazione debitoria a carico del Sig. Paolo Carrara, ricostruita sulla base di quanto inizialmente prodotto dal debitore, delle opportune verifiche operate dal Gestore della Crisi, nonché dai riscontri ottenuti dagli stessi enti creditori viene così di seguito determinata:

Elenco cartelle a carico di Paolo Carrara (certificazione del 07.09.2023)	€. 2.613.856,95
Cartella oggetto di definizione agevolata da parte di [REDACTED] (coobbligato in solido)	- €. 401.150,91
TOTALE DEBITO	€. 2.212.706,04

Si rammenta che l'indicato complessivo debito oggetto di composizione per il tramite del qui proposto concordato minore liquidatorio tiene conto dei pagamenti già effettuati alla data odierna a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in esito al pignoramento presso terzi del 16.06.2023, pari ad €. 8.242,00 (**doc. 10**).

Non senza poi ricordare che tale importo è determinato ricomprendendo prudenzialmente in esso la cartella di pagamento n. 20040056580539501, alla data del 07.09.2023, di complessivi €. 142.615,30, benché mai notificata, né oggetto di intimazioni di pagamento alla volta dell'odierno ricorrente.

*

4.- La competenza dell'Ill.mo Tribunale adito

Passando alla disamina degli aspetti di natura giuridica connessi alla proposizione del presente ricorso, occorre soffermarsi - *in primis* - sulla competenza territoriale dell'Ill.mo Tribunale adito.

Il secondo comma dell'art. 27 CCII recita quanto di seguito indicato: "*Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 (n.d.r. relativi ad imprese in amministrazione straordinaria ed a gruppi di imprese di rilevante dimensione) e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.*".

A quanto sopra, si aggiunga che il terzo comma del citato art. 27, con riferimento alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa, fa coincidere "*il centro degli interessi principali*" con "*la residenza o il domicilio*".

Enunciati i principi che precedono, si rileva che il Sig. Paolo Carrara risulta residente in Bergamo, via Carducci n. 26 (**doc. 11**).

Ne consegue che l'Ill.mo Tribunale di Bergamo è competente a valutare l'ammissibilità della presente domanda di concordato minore, a dichiarare aperta la relativa procedura e, ricorrendone i presupposti di legge, ad omologare la proposta concordataria del Sig. Paolo Carrara ⁽⁴⁾.

*

5.- La possibilità (*rectius*: la necessità) di presentare la proposta di concordato minore tramite l'assistenza di un legale

Il primo comma dell'art. 76 CCII dispone che "*La domanda (n.d.r. di concordato minore) è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società fra professionisti in possesso dei requisiti di*

(4) Nel senso che competente a conoscere dell'omologazione del concordato minore è il Tribunale del luogo in cui il debitore sovraindebitato ha la sua residenza, si vedano: Trib. Ancona 17.05.2023 in www.tribunale.ancona.giustizia.it; Trib. Torino 21.04.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 18.04.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Ancona 16.02.2023, in www.tribunale.ancona.giustizia.it; Trib. Rimini 15.02.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Treviso, 07.02.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Avellino, 19.01.2023, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 11.01.2023 in www.ilcaso.it.

cui all'art. 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".

In merito a quanto sopra, si precisa che:

- con istanza in data 23.01.2023, il Sig. Paolo Carrara ha richiesto all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo la nomina di un gestore della crisi (**doc. 12**);
- con provvedimento in data 16.02.2023, notificato il 17.02.2023, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo ha nominato, quale gestore della crisi – il Dott. Vincenzo Simone, con studio in Bergamo, via A. Maj n. 10 (**doc. 13**);
- in data 17.02.2023, il Dott. Vincenzo Simone ha accettato l'incarico (**doc. 14**);
- in data 25/09/2023, il Dott. Vincenzo Simone ha predisposto la relazione di cui all'art. 76 CCII (**doc. 15**).

Effettuate le precisazioni che precedono, si rileva che - a fronte della disposizione di cui all'art. 76 CCII innanzi testualmente richiamata, è stato, peraltro, riconosciuto che la domanda di concordato minore, purché, come nel caso di specie, corredata dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., con le indicazioni e valutazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 76 CCII, possa, *rectius*: debba, essere proposta anche tramite ricorso redatto da legale ⁽⁵⁾.

La doverosità dell'assistenza di un legale s'impone per il combinato disposto degli artt. 9, secondo comma, e 269, primo comma, CCII, secondo i quali il sovraindebitato può presentare personalmente, senza il necessario patrocinio di un difensore, la sola domanda di apertura della propria liquidazione controllata.

*

6.- L'ammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio proposta dal ricorrente: i requisiti soggettivi ed oggettivi

⁽⁵⁾ In tal senso: Trib. Treviso 07.02.2023 cit. e Trib. Forlì 14.01.2023, in www.ilcaso.it.

Sussistono, con riferimento alla proposta di cui al presente ricorso, tutti i presupposti di ammissibilità delineati agli artt. 74 e 77 CCII.

Al riguardo, valgono le seguenti considerazioni.

(i) La legittimazione attiva

Il ricorrente, quale debitore sovraindebitato, è sicuramente legittimato a proporre ai propri creditori il concordato minore liquidatorio oggetto del presente ricorso.

Ed invero, l'*iter* logico-normativo tratto dal CCII che induce a ritenere che il Sig. Paolo Carrara può proporre domanda di concordato minore liquidatorio è il seguente:

(i) l'art. 2, primo comma, lett. c) CCII dispone:

"sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

(ii) l'art. 65, primo comma, CCII stabilisce che i debitori di cui all'art. 2, primo comma, lettera c) CCII, e quindi anche *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*, possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo, compreso, quindi, il concordato minore di cui agli artt. 74-83, o del titolo V, capo IX (i.e.: liquidazione controllata).;

(iii) l'art. 67, primo comma, CCII dispone che il solo consumatore può proporre la relativa procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67-73 CCII, precisandosi che, per consumatore, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. (e) CCII, s'intende: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta,*

anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."

(iv) l'art. 74 CCII in tema di concordato minore prescrive:

(a) al primo comma che i debitori di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), CCII in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale;

(b) al secondo comma che il concordato minore, ove richiesto da debitore sovraindebitato che non intenda proseguire la propria attività professionale o d'impresa, può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Ora, coordinando tra loro le norme sopra indicate, pare che le stesse vogliano affermare che il debitore soggetto alle procedure di sovraindebitamento può ricorrere, oltre che, sempre ed in ogni caso, alla liquidazione controllata:

(a) se consumatore, alla ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67-73;

(b) se:

- non consumatore e imprenditore (minore) o professionista che intende proseguire l'attività, al concordato minore in continuità di cui all'art. 74, primo comma, CCII;

- imprenditore (minore) o professionista che non intende proseguire l'attività o "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", al concordato minore liquidatorio di cui all'art. 74, secondo comma, CCII ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Il concordato minore liquidatorio di cui all'art. 74, secondo comma, CCII, per espressa volontà di legge, parrebbe peraltro proponibile anche dal consumatore. Infatti, il secondo comma dell'art. 74 CCII legittima il ricorso al concordato minore liquidatorio in relazione ad ogni ipotesi di sovraindebitamento con esclusione di quanto previsto dal comma primo. Considerato che il primo comma esclude dal concordato minore in continuità il consumatore, "l'esclusione dell'esclusione" di cui al secondo comma (*Fuori dai casi previsti dal comma 1*"), dovrebbe ricomprendere nella relativa fattispecie anche il consumatore. E difatti, alcune pronunce hanno esplicitamente affermato che il consumatore è legittimato al concordato minore liquidatorio di cui all'art. 74, secondo

Ebbene, come sopra ricordato, le passività a carico del Sig. Paolo Carrara sono connesse – come detto - ai debiti erariali e contributivi di [REDACTED] dei quali il ricorrente, in quanto socio accomandatario, risponde illimitatamente.

Ne segue pertanto che:

(1) il Sig. Paolo Carrara non può essere qualificato quale consumatore, con conseguente suo diritto di accedere (in via esclusiva) al piano di cui agli artt. 67-73 CCII, perché il suo sovraindebitamento nasce dalla sua qualifica di socio illimitatamente irresponsabile di [REDACTED] e non per debiti estranei a quelli dell'indicata società (7);

(2) il Sig. Paolo Carrara non è, né è mai stato imprenditore (8), né tantomeno professionista, sicché non può che rientrare nella categoria residuale dei sovraindebitati di cui all'art. 2, primo comma, lett. c) CCI, ossia in quella di *“ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”* che l'art. 74 CCII espressamente ammette al concordato minore.

E del resto, vi è numerosa giurisprudenza che ammette al concordato minore il sovraindebitato, al pari del Sig. Paolo Carrara, in quanto socio illimitatamente

comma, CCII. In termini: **Trib. Bergamo 24.03.2023 in www.dirittodellacrisi.it**; **Trib. Nola 06.02.2023 in www.ilcaso.it.**

(7) Si precisa peraltro che, quand'anche il Sig. Paolo Carrara fosse ritenuto consumatore, come è stato ritenuto tale da **Trib. Parma 23.12.2022 in www.ilcaso.it** il debitore che sia sovraindebitato per debiti INPS e Irpef di Sas della quale era socio illimitatamente responsabile, per quanto ricordato nella nota (8) che precede, il ricorrente deve comunque ritenersi legittimato ad avvalersi del concordato minore liquidatorio qui proposto, come espressamente riconosciuto, oltre che da **Trib. Nola 6.2.2023 cit.** anche da questo stesso Ill.mo Tribunale: **Trib. Bergamo 24.03.2023 cit.**

(8) E' pacifico che il socio illimitatamente responsabile di società “fallibile” non è imprenditore individuale. Quand'anche lo fosse e, come tale venisse qualificato il Sig. Paolo Carrara, si segnala che, per costante giurisprudenza, l'imprenditore individuale cessato, quale sarebbe l'odierno ricorrente, posto che Avantgrade sas è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 07.02.2007 (**doc. 1**), è legittimato al concordato minore, in particolare a quello liquidatorio, per debiti inerenti all'impresa cessata. In termini: **Trib. Ancona 17.05.2023, in www.tribunale.ancona.giustizia.it**; **Trib. Ancona 18.04.2023 in www.ilcaso.it**; **Trib. Ancona 16.2.2023 in www.tribunale.ancona.giustizia.it**; **Trib. Rimini 15.02.2023 in www.ilcaso.it.**

responsabile, fideiussore o comunque tenuto al pagamento dei debiti di società partecipate.

Per citare alcune recenti decisioni, si vedano:

Trib. Forlì 03.03.2023 in www.ilcaso.it: ha detto legittimato al concordato minore l'imprenditore individuale di fatto cessato, nonché socio di Ss agricola ed accomandatario di una Sas per le garanzie reali a favore della medesima concesse;

Trib. Ferrara 23.05.2023 in www.dirittodellacrisi.it: ha ritenuto legittimato al concordato minore il socio unico e liquidatore di diverse Srl tutte cancellate dal Registro delle Imprese con indebitamento derivante da accertamento fiscale divenuto definitivo anche verso il debitore per utili extra contabili da lui incassati;

Trib. Mantova 27.02.2023 in www.ilcaso.it: ha affermato che e' legittimato al concordato minore il debitore che ha in gran parte debiti (97,22%) per fideiussioni prestate a società di capitali di cui era socio di maggioranza (55%) – pertanto non qualificabile quale consumatore -, oltretutto, in misura minore, di natura personale;

Trib. Rimini 15.02.2023 in www.ilcaso.it: ha dichiarato ammissibile la domanda di concordato minore proposta da imprenditore cessato, nonché, proprio come il Sig. Paolo Carrara, socio accomandatario di Sas cancellata (nello stesso senso, in relazione a socio di Sas in liquidazione ed inattiva: **Trib. Ancona 11.01.2023 in www.ilcaso.it**).

E' dunque indiscutibile il diritto del Sig. Paolo Carrara di regolare il proprio attuale stato di sovraindebitamento mediante lo strumento del concordato minore liquidatorio.

(ii) Lo stato di sovraindebitamento del ricorrente

Il ricorrente versa, certamente, in una situazione di sovraindebitamento.

Il sovraindebitamento è definito, dal primo comma dall'art. 2 lettera c) CCII, come: "*stato di crisi o di insolvenza*"; lo stato di insolvenza, a sua volta, è definito dal primo comma lettera b) della citata norma come: "*lo stato del debitore che si*

manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Invero, come emerge dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., Dott. Vincenzo Simone (**doc. 15**), il Sig. Paolo Carrara, a fronte di debiti immediatamente esigibili per complessivi €. 2.212.706,04:

(i) non risulta proprietario di alcun bene immobile;

(ii) non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato;

(iii) risulta intestatario di due rapporti di c/c bancari in essere con [REDACTED] aventi, alla data 31.08.2023, un saldo, rispettivamente, di €. 1.501,73 e di €. 1.881,79, senza disporre di altri rapporti bancari attivi, neppure per dossier titoli;

(iv) risulta titolare di solo reddito da lavoro dipendente, allo stato, pari a circa €. 8.000,00 netti mensili, che - come meglio si dirà *infra* - non appare sufficiente ad estinguere le suddette passività immediatamente esigibili.

(iii) Le ragioni del sovraindebitamento (incolpevole)

Nel ricordare che il legislatore non ha previsto - quale requisito per il deposito della domanda di concordato minore - quello della “meritevolezza”, inteso come assenza di colpa nel sovraindebitamento ⁽⁹⁾, se non per l'assenza di atti commessi in frode dei creditori, che, come attestato dal Dott. Vincenzo Simone,

⁽⁹⁾ In termini, **Trib. Forlì 030.3.2023 in www.ilcaso.it**: “*Il ricorso e la relazione del Gestore OCC indicano le origini e le cause del sovraindebitamento del Vincenzi, come anche riportato nel decreto di apertura, senza che in questa sede possa assumere alcuna rilevanza una eventuale “colposità” del Vincenzi nell’insorgenza dell’indebitamento, costituendo causa di inammissibilità della procedura di concordato minore la sola presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, circostanza questa di cui non vi è alcuna prova, peraltro non rinvenuta neppure in relazione alla posizione della società Bellaria S.a.s., il cui accordo è stato omologato dal Tribunale di Rimini ed interamente eseguito.*”. Si rammenta inoltre **Trib. Ferrara 26.04.2022 in www.dirittodellacrisi.it** che, in un caso di sovraindebitamento erariale e contributivo, quale quello del Sig. Paolo Carrara, si è così espresso ai fini dell’esdebitazione: “*In tema di esdebitazione, la condizione ostativa di all’art. 14 terdecies, comma 2, lett. a) l. 3/2012 (l’essere il sovraindebitamento attribuibile a ricorso al credito colposo e sproporzionato alle capacità patrimoniali del debitore) ricorre quando vi sia una volontaria contrazione di debiti che trovano la loro causa in un rapporto obbligatorio, per cui la citata definizione normativa non e’ compatibile con un indebitamento composto per la maggior parte da debiti verso l’Erario o enti Previdenziali.*”.

il Sig. Paolo Carrara non ha commesso ⁽¹⁰⁾, in ordine alle cause del sovraindebitamento del Sig. Paolo Carrara, quale socio accomandatario ed illimitatamente responsabile della ██████████ valgono le seguenti brevi note illustrative che, in ogni caso, danno evidenza dell'assenza di colpa in capo all'odierno ricorrente circa il proprio attuale stato di sovraindebitamento.

In particolare, le cause del dissesto della ██████████ e del conseguente sovraindebitamento del Sig. Paolo Carrara quale socio accomandatario di quest'ultima, non sono affatto dipese dall'agire colpevole di quest'ultimo, ma, fondamentalmente, da tre principali ragioni del tutto estranee alla volontà dell'odierno ricorrente ed invece dovute alla regolamentazione governativa del contesto in cui la ██████████ operava, ossia del quello dei software inerenti agli adempimenti connessi agli autoveicoli.

Quanto alla prima causa. Nel 1992 veniva introdotta nel codice della strada la previsione della revisione obbligatoria degli autoveicoli. Le relative regole di attuazione venivano approvate nel 1993. In tale contesto, la ██████████ investiva significative risorse per l'approntamento di un software gestionale delle revisioni, oltre all'addestramento del personale per la sua installazione presso la clientela.

L'avvio delle revisioni che, secondo le indicazioni del competente Ministero, avrebbe dovuto aver luogo nel 1995, vide invece la luce soltanto nell'autunno del 1997, così facendo venir il ruolo di *leader* di mercato della società del Carrara che, da sola, nel 1995 era pronta alla consegna ed installazione dei software per la revisione.

La ██████████ s'è pertanto dovuta far carico di due anni di costi senza conseguire i corrispondenti ricavi. Infatti, da due dipendenti del 1995, era passata a 5/6 dipendenti del 96 - 98, necessari per ottemperare al "piano

(10) Si legge a pag. 3 della relazione particolareggiata del Dott. Vincenzo Simone (**doc. 15**): "che ai fini dell'ammissibilità della domanda di concordato minore ex art. 77 comma 1 CCII, il ricorrente (nдр: il Sig. Paolo Carrara):

☒ non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;

☒ non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

☒ non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori."

consegne" dei software gestionali delle revisioni, perdendo per di più il ruolo di primo e principale *player* del mercato in questione.

Venendo alla seconda causa di sovraindebitamento, anch'essa dipende dalla scelta governativa di avviare a dicembre 1999 il pagamento telematico dei bolli auto che avrebbe invece dovuto prendere avvio nel gennaio di quell'anno.

Anche qui [REDACTED] quale avviata *software house* del settore auto si era tempestivamente attrezzata con *hardware*, *software* e dipendenti adeguatamente formati. Il ritardo ministeriale ha generato perdite all'incirca di €. 500.000,00.

La terza ed ultima ragione dell'attuale situazione debitoria del Sig. Paolo Carrara quale accomandatario della [REDACTED] dipende dall'insuccesso incolpevole dell'inserimento in azienda della figura di un direttore commerciale finalizzato, appunto, con una persona dedicata, all'incremento dei ricavi.

Così, purtroppo non fu, come si può evincere dai seguenti dati di sintesi:

- fatturato 2002: €. 1.213.426,00 Anno precedente all'ingresso;
- fatturato 2003: €. 1.050.171,00 Primo anno con direttore commerciale;
- fatturato 2004: €. 1.011.360,00 Secondo anno (intero) con direttore commerciale;
- fatturato 2005: €. 888.215,00 Anno di uscita (a febbraio) del direttore commerciale.

Fu quindi inevitabile la chiusura di [REDACTED]

Va soggiunto che il Sig. Paolo Carrara a fronte del crescere della debitoria, in particolare, erariale e previdenziale di [REDACTED] si prodigava per una sistemazione del debito con i mezzi tempo per tempo previsti dall'ordinamento.

In particolare:

- nel 1997 [REDACTED] aderì ad un condono INPS, che però, viste le precarie condizioni economiche, riusciva a pagare solo parzialmente, cioè rata anticipata

+ 19 rate, mentre le restanti 10 non venivano pagate;
- tra il 2000 e il 2002 [REDACTED] pagava regolarmente i debiti tributari/Inps, presentando istanze di pagamento dilazionato direttamente all'Inps e saldando le rate con i bollettini postali.

A decorrere dal 2003, peraltro, ogni definizione del pregresso risultava impossibile perché doveva riguardare tutti i contributi in unica soluzione e con presentazione di fideiussione.

(iv) L'apporto di finanza esterna

La proposta di concordato minore di carattere liquidatorio di cui al presente ricorso, prevede – conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 74 CCI - l'apporto di risorse esterne.

Più precisamente, la proposta prevede l'apporto di finanza esterna di complessivi €. 250.000,00 interamente destinati ai creditori, oltre alle somme necessarie al pagamento delle spese di procedura, concordate con l'O.C.C. dell'ODCEC di Bergamo in complessivi €. 13.788,00 e con l'Avv. Ernesto Suardo in €. 14.591,20, e così per complessivi €. 278.379,20.

Detta complessiva somma di €. 278.379,20 risulta depositata - mediante assegni circolari emessi dalla Banca BPER, intestati al "Concordato minore Carrara Paolo" (**doc. 16**) – presso il Dott. Vincenzo Simone, professionista incaricato per la posizione del Sig. Paolo Carrara dal competente O.C.C. presso l'ODCEC di Bergamo.

L'apporto di finanza esterna avviene da parte della Sig.ra [REDACTED] socia unica di [REDACTED] (**doc. 17**), con rinuncia nei confronti del Sig. Paolo Carrara ad ogni azione di restituzione, regresso e surroga, fino all'integrale adempimento della presente proposta concordataria, e ciò al solo fine di consentire a quest'ultimo, che – come detto – riveste il ruolo chiave all'interno della citata società di direttore commerciale, di poter svolgere le proprie mansioni senza le inevitabili preoccupazioni connesse al proprio stato di sovraindebitamento.

Le relative somme saranno corrisposte ai singoli creditori, secondo la proposta concordataria *infra* meglio descritta, subordinatamente all'omologa, con sentenza definitiva, del presente concordato minore proposto dal Sig. Paolo Carrara.

Si rammenta nuovamente che, sempre a supporto dello stato di sovraindebitamento del Sig. Paolo Carrara, la sua attuale datrice di lavoro, [REDACTED] quale coobbligata in solido, ha dato corso alla definizione agevolata del contenzioso tributario pendente in relazione alla propria cartella di pagamento n. 01920070003906088502 di €. 401.150,91, corrispondente alla n. 01920070003906088501 emessa alla volta dell'odierno ricorrente, rinunciando ad ogni eventuale azione di regresso e/o surroga di sua spettanza nei confronti dell'odierno ricorrente fino a completo adempimento della proposta concordataria oggetto del presente ricorso (**doc. 9**).

Fin d'ora, giova subito rimarcare come nell'ambito del concordato minore liquidatorio, diversamente che in quello preventivo, non sia affatto necessario che la finanza esterna aumenti l'attivo disponibile del 10% ⁽¹¹⁾, essendo appunto sufficiente che essa, come nel caso di specie, possa dar luogo ad un apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori, del che si darà ampia prova nel paragrafo del presente ricorso dedicato alla convenienza della proposta concordataria del Sig. Paolo Carrara rispetto alle diverse possibili procedure che possono essere attivate per la soddisfazione dei suoi creditori, prima fra tutte la liquidazione controllata.

(v) Il difetto di precedenti esdebitazioni

Il Sig. Paolo Carrara non ha fruito di precedenti esdebitazioni (vedi, sub **doc. 15**, la relazione particolareggiata dell'O.C.C., Dott. Vincenzo Simone).

(vi) Il difetto di atti in frode ai creditori

Come attestato dall'O.C.C., il Sig. Paolo Carrara non ha commesso alcun atto in frode ai creditori (i.e. non ha falsamente rappresentato attivo e passivo, né ha

⁽¹¹⁾ In termini: **Trib. Ferrara 23.05.2023 in www.dirittodellacrisi.it**.

compiuto atti pregiudizievoli per le ragioni dei creditori).

(vii) La documentazione depositata a corredo del ricorso ex artt. 75 e 76 CCII

Unitamente al presente ricorso, si provvede - ex art. 75 CCII - al deposito dei seguenti documenti:

- dichiarazione dei redditi relative ai tre anni anteriori alla presentazione del presente ricorso (2020-2021-2022) (**doc. 18**);
- relazione aggiornata sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (**doc. 19**);
- elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute, delle cause di prelazione e del domicilio digitale (si rinvia, al riguardo, alle certificazioni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione del 14.07.2023 e del 07.09.2023, rispettivamente, sub **docc. 6 e 7**);
- documentazione relativa allo stipendio percepito dal Sig. Paolo Carrara con indicazione di quanto necessario per il sostentamento dello stesso (**doc. 20**).

In ordine all’elenco contenuto nel richiamato art. 75 CCII, si precisa, da un lato, che nessun atto di straordinaria amministrazione di cui al secondo comma dell’art. 94 CCII risulta compiuto negli ultimi cinque anni e, dall’altro lato, che non è allegata l’attestazione dell’O.C.C. di cui al secondo comma dell’art. 75 CCII per il degrado dei privilegiati, tenuto conto che il Sig. Paolo Carrara non è titolare di beni sui quali i privilegi possano essere soddisfatti.

Alla presente domanda risulta, altresì, allegata – ex art. 76 CCII – la relazione particolareggiata del professionista incaricato dall’O.C.C. presso l’ODCEC di Bergamo – Dott. Vincenzo Simone (**doc. 15**) - che comprende:

- l’indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità depositata a corredo della

domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

*

7.- La notifica in data 16.06.2023, da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, di "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi": i pagamenti intervenuti

Terminata la disamina dei requisiti di ammissibilità della proposta di cui al presente ricorso, come già più sopra ricordato, nuovamente si rammenta che in data 16.06.2023 l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha notificato alla datrice di lavoro del Sig. Paolo Carrara, [REDACTED] "Atto di pignoramento dei crediti verso terzi" n. 01984202300000732/000 (**doc. 5**).

Più precisamente, con tale atto, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha pignorato tutte le somme dovute e debende, da parte di [REDACTED] a favore del Sig. Paolo Carrara "a titolo di stipendio/salario e/o altre indennità da corrispondere anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro", nella misura stabilita dall'art. 72 ter DPR n. 602/1973 e ciò sino alla concorrenza del credito di €. 2.471.099,74, oltre agli interessi di mora agli oneri di riscossione maturati sino al giorno del pagamento (**doc. 5**).

Per quanto attiene alla misura del pignoramento, si precisa che le somme dovute, a favore del ricorrente, a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, superano €. 5.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 72-ter, secondo comma, DPR n. 602/1973, rimane ferma la misura di cui al quarto comma dell'art. 545 cod. proc. civ., secondo il quale "*Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in egual misura per ogni altro credito*".

Si precisa che, alla data odierna, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a fronte del pignoramento notificato, ha incassato €. 8.242,00 (**doc. 10**).

*

8.- La proposta di concordato minore con natura liquidatoria formulata dal ricorrente

Come detto, la domanda di concordato minore con natura liquidatoria proposta dal Sig. Paolo Carrara prevede -per le ragioni innanzi esposte - l'apporto di finanza esterna, da parte della Sig.ra [REDACTED] socia unica di [REDACTED] (doc. 21), per €. 250.000,00, oltre alle somme necessarie al pagamento delle spese a favore rispettivamente: dell'O.C.C. dell'ODCEC di Bergamo, pari ad €. 13.788,00, e dello scrivente legale, pari ad €. 14.591,20.

Le somme di cui sopra, pari a complessivi €. 278.379,20, come già parimenti ricordato, risultano già messe a disposizione dei creditori con assegni circolari intestati alla procedura e depositati presso l'O.C.C.. Come noto, la prevalente giurisprudenza, invero, ritiene necessario che la finanza esterna a supporto di un concordato minore liquidatorio sia garantita quanto a sua sicura liquidabilità a favore dei creditori concordatari ⁽¹²⁾, il che è puntualmente accaduto nel caso di specie secondo una modalità, il deposito di assegni circolari intestati alla procedura liquidatoria, espressamente ritenuto idoneo dalle decisioni al riguardo edite, fra l'altro, di questo stesso Ill.mo Tribunale ⁽¹³⁾. Si resta in ogni caso a disposizione dell'Ill.mo Tribunale adito per l'eventuale diversa forma di garanzia che fosse ritenuta necessaria.

Nuovamente si rammenta come, in ordine al contributo della finanza esterna, è stato chiarito che non rileva la percentuale di aumento dell'attivo disponibile, in particolare quella del 10% prevista per il concordato preventivo liquidatorio, ma è sufficiente che essa assicuri, come nel caso in esame, un contributo consistente ⁽¹⁴⁾.

Le somme di cui sopra saranno corrisposte a favore dei creditori, subordinatamente all'omologa della presente proposta con sentenza definitiva.

⁽¹²⁾ Così: Trib. Torino 21.04.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Bergamo 24.03.2023, cit.; Trib. Nola 06.02.2023 in www.ilcaso.it.

⁽¹³⁾ In termini: Trib. Torino 21.04.2023 cit.; Trib. Bergamo 24.03.2023, cit..

⁽¹⁴⁾ Trib. Ferrara 23.05.2023 cit..

Nella tabella che segue vengono riepilogati: la natura del debito, gli importi destinati ai creditori concordatari – i cui indirizzi PEC sono i seguenti:

vincenzo.simone@arubapec.it; ernesto.suardo@bergamo.pecavvocati.it;
lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it - con la relativa percentuale di soddisfazione e l'ammontare del credito ammesso al voto.

Quanto ai criteri distributivi dell'attivo concordatario, interamente costituito da finanza esterna, giova rammentare che la finanza esterna può essere distribuita tra i creditori a prescindere dal rispetto delle relative prelazioni:

Creditore	Importo del credito e sua natura	% di pagamento in sede concordataria	Importo destinato in sede concordataria con finanza esterna	Tempo di pagamento ⁽¹⁵⁾	Importo del credito ammesso al voto
O.C.C.	€. 13.788,00 prededuzione	100%	€. 13.788,00	60 giorni da omologa	Zero
Avv. E. Suardo	€. 14.591,20 prededuzione	100%	€. 14.591,20	60 giorni da omologa	Zero
INPS	€. 541.370,11 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	27,71%	€. 150.000,00	60 giorni da omologa	€. 541.370,11
INAIL	€. 1.613,90 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	27,71%	€. 447,17	60 giorni da omologa	€. 1.613,90
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 25.533,75 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	27,71%	€. 7.074,76	60 giorni da omologa	€. 25.533,75
INPS	€. 92.324,47 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	20%	€. 18.464,89	60 giorni da omologa	€. 92.324,47
INAIL	€. 115,20 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	20%	€. 23,05	60 giorni da omologa	€. 115,20

⁽¹⁵⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Creditore	Importo del credito e sua natura	% di pagamento in sede concordataria	Importo destinato in sede concordataria con finanza esterna	Tempo di pagamento ⁽¹⁶⁾	Importo del credito ammesso al voto
Agenzia delle Entrate-Riscossione	€. 4.025,66 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	20%	€. 805,13	60 giorni da omologa	€. 4.025,66
Agenzia delle Entrate	€. 352.453,96 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. Civ.	8,51%	€. 30.000,00	60 giorni da omologa	€. 352.453,96
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 19.812,54 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. Civ.	8,51%	€. 1.686,39	60 giorni da omologa	€. 19.812,54
Agenzia delle Entrate	€. 518.349,91 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 19) cod. Civ.	3,86%	€. 20.000,00	60 giorni da omologa	€. 518.349,91
Agenzia delle Entrate-Riscossione	€. 25.822,99 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 19) cod. Civ.	3,86%	€. 996,35	60 giorni da omologa	€. 25.822,99
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 6.527,80 chirografario	3,24%	€. 212,00	60 giorni da omologa	€. 6.527,80
Tribunale di Bergamo	€. 282,10 chirografario	3,24%	€. 9,16	60 giorni da omologa	€. 282,10
INPS	€. 216.056,13 chirografario	3,24%	€. 7.016,88	60 giorni da omologa	€. 216.056,13
INAIL	€. 1.923,36 chirografario	3,24%	€. 62,47	60 giorni da omologa	€. 1.923,36
Agenzia delle Entrate	€. 406.494,17 chirografario	3,24%	€. 13.201,75	60 giorni da omologa	€. 406.494,17
Totale	€. 2.241.085,25		€. 278.379,20		€. 2.212.706,04

Le tabelle che seguono, tratte dalla relazione particolareggiata del Dott. Vincenzo Simone dell'O.C.C., per comodità di consultazione, evidenziano, rispettivamente, quanto la proposta concordataria complessivamente attribuisce ai creditori, diversi da quelli prededucibili per le spese della

⁽¹⁶⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

procedura, nonché il dettaglio dei voti ai medesimi spettanti:

Creditore	Credito	Importo offerto in sede concordataria	Tempi di pagamento
Agenzia Entrate Riscossione (Ente creditore Inps)	€. 849.750,70	€. 175.481,77	60 giorni da omologa
Agenzia Entrate Riscossione (Ente creditore Inail)	€. 3.652,45	€. 532,68	60 giorni da omologa
Agenzia Entrate Riscossione (Ente creditore Agenzia Entrate)	€. 1.277.298,04	€. 63.201,75	60 giorni da omologa
Agenzia Entrate Riscossione	€. 81.722,74	€. 10.774,64	60 giorno da omologa
Agenzia Entrate Riscossione (Ente creditore Tribunale)	€. 282,10	€. 9,16	60 giorni da omologa
	€. 2.212.706,04	€. 250.000,00	

Creditore	Ammontare ammessi al voto	% diritto di voto
Agenzia Entrate Riscossione	2.212.706,04	100,00%
TOTALE	2.212.706,04	100,00%

Creditore	Ammontare ammessi al voto	% diritto di voto
Inps	€. 849.750,70	38,40%
Inail	€. 3.652,46	0,17%
Agenzia Entrate	€. 1.277.298,04	57,73%
Agenzia Entrate Riscossione	€. 81.722,74	3,69%
Tribunale di Bergamo	€. 282,10	0,01%
TOTALE	€. 2.212.706,04	100,00%

Come di seguito si avrà modo di dimostrare, la proposta di concordato minore sopra descritta è di certa fattibilità, posto che le somme destinati ai creditori sono già a mani dell'O.C.C., costituisce - per i creditori del Sig. Paolo Carrara - un'ipotesi di soddisfazione, certamente migliorativa rispetto alle alternative date, in particolare, come richiesto dall'art. 80, terzo comma, CCII, e debitamente attestato dal Dott. Vincenzo Simone nella sua relazione particolareggiata, avuto riguardo alla liquidazione controllata.

*

9.- Il confronto fra la proposta di concordato minore con natura liquidatoria formulata dal ricorrente e le alternative della liquidazione controllata e dell'esecuzione individuale

Per poter procedere al confronto di cui sopra, preliminare appare la determinazione dell'attivo dell'odierno ricorrente.

In merito, si consideri quanto di seguito indicato.

(i) L'attivo disponibile

Gli elementi dell'attivo patrimoniale del Sig. Paolo Carrara, considerato che:

(i) non dispone di alcun elemento patrimoniale diverso dai redditi futuri da lavoro dipendente e pensione;

(ii) potrà andare in pensione il [REDACTED] (**doc. 22**);

(iii) la sua aspettativa di vita, senza tener conto del fatto che è cardiopatico (**doc. 23**), si attesta in anni 80,9 (**doc. 24**);

(iv) i menzionati redditi futuri da lavoro dipendente e pensione sono costituiti essenzialmente, come emerge dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., Dott. Vincenzo Simone (**doc. 15**):

a.- dal reddito (futuro) netto mensile da attività lavorativa, sino alla cessazione della stessa per pensionamento, pari ad €. 8.000,00 oltre alle tredicesime e quattordicesime mensilità pari ad euro 6.866,00 ciascuna. Si dà atto che nel corso del 2023, l'odierno ricorrente ha ricevuto il pagamento di un premio, pari a netti €. 30.521,00, per il procurato conseguimento - quale direttore commerciale - di un fatturato di [REDACTED] superiore agli [REDACTED] nel corso dell'anno 2022. Considerato l'andamento economico ed il fatturato conseguito sino ad ora nell'anno corrente non si prevede l'erogazione di analogo premio nei prossimi anni;

b.- dal TFR netto maturato al 30.06.2023, pari ad €. 40.187,50;

c.- dal TFR netto che maturerà in costanza di rapporto di lavoro, sino a cessazione dello stesso per pensionamento, quantificabile in €. 21.317,26;

d.- dal reddito (futuro) da trattamento pensionistico, in ragione di annuali netti €. 50.904,00, e ciò con riferimento al periodo di aspettativa media di vita dell'odierno ricorrente, come detto, senza considerare che egli è [REDACTED] fino al compimento di anni 80 e mesi 9 (i.e.: 16.02.2040).

Valga al riguardo la seguente tabella riassuntiva:

Natura entrata	Anno/i di incasso	Incasso netto di imposte
Stipendi-TFR	01.10.2023-16.05.2026	€. 350.409,50
Pensione	17.05.2026-16.02.2040	€. 702.768,50
Totale generale	01.10.2023-16.02.2040	€. 1.053.178,00

L'attivo patrimoniale del Sig. Paolo Carrara, considerando che egli:

(i) continui a lavorare presso [REDACTED] alle attuali condizioni retributive fino al conseguimento dell'età pensionabile (i.e.: il [REDACTED])

(ii) resti in vita fino al compimento degli anni 80 e mesi 9 (i.e.: il 16.02.2040), ammonta dunque a complessivi netti €. 1.053,178,00.

(ii) Le spese correnti

Individuato l'importo complessivo dell'attivo patrimoniale del Sig. Paolo Carrara, nel migliore dei casi che si possa presentare, per lui stesso e per i suoi creditori, l'odierno ricorrente, nel rispetto dell'art. 75, primo comma, lett. e) CCII, di seguito indica le spese correnti mensili indispensabili per il suo sostentamento.

Si premette che il Sig. Paolo Carrara non è coniugato, né ha prole (**doc. 11**) e vive in un'abitazione oggetto di contratto di locazione (**doc. 25**).

In merito, per tutto il tempo in cui egli presterà la sua attività lavorativa, si considerino le spese mensili necessarie di seguito indicate:

Spese correnti	Importo in €.
Alimenti e bevande	800,00
Energia elettrica	200,00

Spese correnti	Importo in €.
Acqua	50,00
Riscaldamento	200,00
Canone locazione abitazione	350,00
Manutenzione immobile	150,00
Spese telefoniche	100,00
Spese abbigliamento	600,00
Spese inerenti attività (viaggio e trasferte, ristoranti, carburante))	1.000,00
Spese mediche	200,00
TOTALE MENSILE	3.650,00
TOTALE ANNUALE	43.800,00

Una volta andato in pensione, non avendo il Sig. Paolo Carrara, moglie, figli o altri parenti che possano in ipotesi prendersi cura di lui in caso di sua necessità, pare ragionevole stimare il costo necessario di suo mantenimento in un importo pari alla media di mercato delle rette mensili delle RSA, quantificabile in €. 2.300,00/mese.

(iii) L'ipotesi della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII

Al fine di poter correttamente valutare la convenienza della proposta di concordato minore liquidatorio di cui al presente ricorso, rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata, si rendono necessarie due precisazioni in diritto.

La prima.

Recita il quarto comma, lettera a) dell'art. 268 CCII in tema di liquidazione controllata che:

“Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;”.

Soggiungendo la lettera b) dell'indicata norma:

“b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;”.

La costante giurisprudenza, già formatasi nell'ambito della liquidazione dei beni del sovraindebitato di cui all'identico art. 14-ter, sesto comma, lett. a) e b) della L. n. 2/2012, ha precisato che il combinato disposto delle lettere a) e b) sopra richiamate deve essere interpretato nel senso che stipendi, pensioni e salari del sovraindebitato rientrano nell'attivo della sua liquidazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 545 codice procedura civile, limiti che il Giudice della liquidazione può ulteriormente derogare a favore del solo debitore, secondo le proprie discrezionali valutazioni di quanto necessario al mantenimento di questi e della sua famiglia.

In termini si rammentano le seguenti decisioni: **Trib. Rimini 14.03.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Verona 12.1.2023 in IUS; Trib. Lagonegro 4.10.2021 in www.ilcaso.it; Trib. Bari 17.5.2021 in www.ilcaso.it; Trib. Ancona 8.10.2020 in www.ilcaso.it; Trib. Rimini 5.3.2020 in www.ilcaso.it; Trib. Milano 10.04.2019 in Dejure.**

Nel caso di specie, dunque, in ipotesi di liquidazione controllata del Sig. Paolo Carrara, l'ammontare delle retribuzioni, del TFR e delle pensioni nette di imposte disponibili ai suoi creditori non potrebbe in ogni caso superare l'importo di 1/5 in applicazione dell'art. 545, quarto comma, codice procedura civile, a nulla rilevando che le spese necessarie rendicontate dall'odierno ricorrente possano in teoria dar luogo ad un maggior attivo disponibile, posto che l'indicato limite è previsto dalla legge e non può essere derogato se non a favore del debitore.

Deve inoltre precisarsi che, nella fattispecie che ci occupa, il limite di attribuzione dei redditi futuri netti dell'odierno ricorrente alla propria liquidazione controllata è quello di 1/5 di cui all'art. 545, quarto comma, codice procedura civile, e non anche quello del 50% di cui al successivo quinto comma della richiamata del codice di procedura civile.

Infatti, l'intera debitoria a carico del Sig. Paolo Carrara quale socio illimitatamente responsabile di [REDACTED] ed oggetto della sua proposta

concordataria qui in discussione, è di natura fiscale o parafiscale ⁽¹⁷⁾, trattandosi di imposte (IRPEF, IRAP ed IVA) e di contributi (INPS e INAIL), e delle relative sanzioni ed interessi, oltre che di aggi di riscossione, nonché di diritti dovuti al Tribunale di Bergamo per imposta di registro.

Va al riguardo precisato che recente decisione ⁽¹⁸⁾, in un caso di liquidazione ex art. 14-ter L. n. 2/2012 assolutamente analogo a quello che ci occupa, ha precisato che: “...nella fattispecie...considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti di natura essenzialmente erariale, contributiva, per sanzioni e per diritti CCIAA (non vi sarebbe quindi simultanea presenza dei diversi tipi di credito indicati dall'art. 545 cpc), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5...”.

E, dunque, in caso di liquidazione controllata del Sig. Paolo Carrara ai suoi creditori spetterebbe 1/5 dei redditi futuri netti che lo stesso dovesse incassare.

Veniamo ora alla seconda questione in diritto da prendere in considerazione al fine della valutazione della convenienza della presente proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Ebbene, come noto, a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il debitore soggetto a liquidazione controllata ha diritto al conseguimento dell'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura.

La costante giurisprudenza ha appunto affermato che una volta dichiarata l'esdebitazione decorso un triennio dall'apertura della liquidazione controllata (art. 282 CCII), l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel

⁽¹⁷⁾ Hanno sostanzialmente natura parafiscale i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti a INPS ed INAIL. In termini, *ex plurimis*: Cass. 10.03.2020, n. 16865; Cass. 25.05.2011 n. 20845.

⁽¹⁸⁾ Trib. Ancona 8.10.2020 cit.

patrimonio del debitore in quel momento, e di conseguenza la procedura deve essere chiusa ⁽¹⁹⁾.

Poiché non v'è ragione di ritenere che il Sig. Paolo Carrara non possa fruire dell'esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall'apertura della sua liquidazione controllata ⁽²⁰⁾, ne segue che ai suoi creditori, in caso di attivazione di tale procedura, sarebbe disponibile l'importo di 1/5 dei suoi redditi futuri netti per tre anni.

La tabella di seguito riportata offre il *compare* della liquidazione controllata rispetto alla proposta concordataria:

(i) ipotizzando l'apertura della liquidazione controllata dell'odierno ricorrente l'01.10.2023;

(ii) tenendo conto che il riparto dell'attivo disponibile avviene nel rispetto dei diversi gradi di privilegio, posto che l'attivo disponibile trarrebbe origine da risorse interne e non, come nel concordato minore qui proposto, da cosiddetta finanza esterna;

(iii) computando nell'attivo disponibile il complessivo importo di €. 73.641,55, pari ad 1/5 della somma di €. 368.207,76 data dai seguenti addendi:

(a) gli stipendi netti (€. 288.906,00) ed il TFR netto (€. 61.504,76) di spettanza del Sig. Paolo Carrara dall'01.10.2023 al raggiungimento dell'età pensionabile XXXXXXXXXX €. 350.410,76;

(c) la pensione netta di competenza del Sig. Paolo Carrara nel periodo compreso tra il 17.05.2026 e l'01.10.2026, data di conseguimento dell'esdebitazione di cui all'art. 282 CCII: €. 17.797,00:

⁽¹⁹⁾ In termini: Trib. Forlì 03.03.2023 cit.; Trib. Bologna 22.02.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Padova 19.01.2023 in www.ilcaso.it; Trib. Verona 12.01.2023 in IUS; Trib. Bologna 29.11.2022 in www.ilcaso.it; Trib. Padova 20.10.2022 in www.ilcaso.it; Trib. Verona 06.10.2022 in www.ilcaso.it; Trib. Verona 20.09.2022 in www.ildirittodellacrisi.it.

⁽²⁰⁾ Infatti, sussistono a favore del Sig. Paolo Carrara le condizioni per fruire dell'esdebitazione di cui all'art. 280 CCII, né, per quanto sopra ricordato, può dirsi che il suo sovraindebitamento si sia determinato per sua colpa grave, malafede o frode, secondo quanto previsto dall'art. 282, secondo comma, CCII.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 1/5)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽²¹⁾
O.C.C. €. 5.165,96 (²²) prededuzione	€. 5.165,96	3 anni da apertura	Dato non rilevante	€. 13.788,00	60 giorni da omologa
Avv. E. Suardo €. 1.072,45 (²³) priv. gen. art. 2751-bis n. 2) cod. civ.	€. 1.072,45	3 anni da apertura	Dato non rilevante	€. 14.591,00	60 giorni da omologa
INPS €. 541.370,11 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 64.184,53	3 anni da apertura	€. 57.307,00	€. 150.000,00	60 giorni da omologa

(²¹) Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

(²²) **Trib. Torino 03.08.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali maturate per l’assistenza del debitore nel ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge.”*. Per la determinazione dell'importo si rammenta che ai sensi dell'art. 16, comma 5, DM 202/14 le spese della procedura con passivo > di €. 1 mln non possono in ogni caso superare il 5% di quanto riservato ai creditori. Nel nostro caso il 5% di €. 73.641,55 = €. 3.682,07 che, con IVA ed accessori, porta a complessivi €. 5.165,96.

(²³) **Trib. Torino 03.08.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali maturate per l’assistenza del debitore nel ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge.”*. Si veda in particolare: **Trib. Salerno 10.07.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, il liquidatore dovrà redigere il programma di liquidazione verificando l’ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell’eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice, atteso che ai sensi dell’art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.”*. Ne segue l'importo di €. 1.072,45, come da prospetto sub **doc. 26**.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 1/5)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽²⁴⁾
INAIL €. 1.613,90 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 1) cod. civ.	€. 191,34	3 anni da apertura	€. 170,00	€. 447,17	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 25.533,75 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 1) cod. civ.	€. 3.027,27	3 anni da apertura	€. 2.703,00	€. 7.074,76	60 giorni da omologa
INPS €. 92.324,47 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 18.464,89	60 giorni da omologa
INAIL €. 115,20 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 23,05	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 4.025,66 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 805,13	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €. 352.453,96 priv. gen. artt. 2752- 2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 30.000,00	60 giorni da omologa

⁽²⁴⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 1/5)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽²⁵⁾
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 19.812,54 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 1.686,39	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €.518.349,91 priv. gen. art. 2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 20.000,00	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 25.822,99 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 996,35	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 6.527,80 chirografario	Zero			€. 212,00	60 giorni da omologa
Tribunale di Bergamo €. 282,10 chirografario	Zero			€. 9,16	60 giorni da omologa
INPS €.216.056,13 chirografario	Zero			€. 7.016,88	60 giorni da omologa
INAIL €. 1.923,36 chirografario	Zero			€. 62,47	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €.406.494,17 chirografario	Zero			€. 13.201,75	60 giorni da omologa

⁽²⁵⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

La convenienza della proposta concordataria emerge *ictu oculi*, non solo per l'ammontare della soddisfazione dei creditori, ma anche per i tempi, sensibilmente più ridotti e, per di più, con esclusione di ogni rischio che il Sig. Paolo Carrara non sia più in grado di conseguire o più non riceva i flussi di redditi ipotizzati.

Giova precisare che ove l'Ill.mo Tribunale adito dovesse (erroneamente) ritenere che i redditi futuri netti del Sig. Paolo Carrara siano da ricomprendere nella sua liquidazione controllata in ragione, non già di 1/5, ma del 50% del relativo importo (€. 184.103,88), la proposta concordataria resta parimenti più conveniente della liquidazione controllata per ammontare e tempi di soddisfacimento, nonché per rischi di possibile soddisfazione, il tutto secondo quanto emerge dalla seguente tabella:

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽²⁶⁾
O.C.C. €. 12.914,88 ⁽²⁷⁾ prededuzione	€. 12.914,88	3 anni da apertura	Dato non rilevante	€. 13.788,00	60 giorni da omologa

⁽²⁶⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

⁽²⁷⁾ **Trib. Torino 03.08.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali maturate per l’assistenza del debitore nel ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge.”* Per la determinazione dell'importo si rammenta che ai sensi dell'art. 16, comma 5, DM 202/14 le spese della procedura con passivo > di €. 1 mln non possono in ogni caso superare il 5% di quanto riservato ai creditori. Nel nostro caso il 5% di €. 184.103,88 = €. 9.205,19 che, con IVA ed accessori, porta a complessivi €. 12.914,88.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽²⁸⁾
Avv. E. Suardo €. 1.072,45 (²⁹) priv. gen. art. 2751-bis n. 2) cod. civ.	€. 1.072,45	3 anni da apertura	Dato non rilevante	€. 14.591,00	60 giorni da omologa
INPS €. 541.370,11 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 161.993,21	3 anni da apertura	€. 144.637,00	€. 150.000,00	60 giorni da omologa
INAIL €. 1.613,90 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 482,92	3 anni da apertura	€. 432,00	€. 447,17	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 25.533,75 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 7.640,42	3 anni da apertura	€. 6.821,00	€. 7.074,76	60 giorni da omologa

(²⁸) Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

(²⁹) **Trib. Torino 03.08.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione, mentre le spese legali maturate per l’assistenza del debitore nel ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge.”*. Si veda in particolare: **Trib. Salerno 10.07.2023 in www.ilcaso.it:** *“Nella liquidazione controllata, il liquidatore dovrà redigere il programma di liquidazione verificando l’ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell’eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice, atteso che ai sensi dell’art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.”*. Ne segue l'importo di €. 1.072,45, come da prospetto sub **doc. 26**.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽³⁰⁾
INPS €. 92.324,47 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 18.464,89	60 giorni da omologa
INAIL €. 115,20 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 23,05	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 4.025,66 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 805,13	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €. 352.453,96 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 30.000,00	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 19.812,54 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 1.686,39	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €. 518.349,91 priv. gen. art. 2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 20.000,00	60 giorni da omologa

⁽³⁰⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Tempo di pagamento in sede di liquidazione controllata	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽³¹⁾
Agenzia delle Entrate - Riscossione € 25.822,99 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 996,35	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione € 6.527,80 chirografario	Zero			€. 212,00	60 giorni da omologa
Tribunale di Bergamo € 282,10 chirografario	Zero			€. 9,16	60 giorni da omologa
INPS € 216.056,13 chirografario	Zero			€. 7.016,88	60 giorni da omologa
INAIL € 1.923,36 chirografario	Zero			€. 62,47	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate € 406.494,17 chirografario	Zero			€. 13.201,75	60 giorni da omologa

La tabella di seguito riportata evidenzia, in termini complessivi, l'assoluta maggiore convenienza, per i creditori (non prededucibili) della proposta concordataria rispetto a quello della liquidazione controllata, sia laddove i redditi futuri del Sig. Paolo Carrara fossero correttamente ritenuti ricompresi nella procedura in ragione di 1/5, sia qualora, erroneamente e denegatamente, lo fossero in ragione del 50%:

⁽³¹⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

	Liquidazione controllata (ipotesi 1/5)	Liquidazione controllata (ipotesi 1/5) importo attualizzato 3 anni	Liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Liquidazione controllata (ipotesi 50%) importo attualizzato 3 anni	Proposta concordato minore con pagamento nei 60 giorni dall'omolog a definitiva
Importo destinato ai creditori esclusi OCC e Avv. Ernesto Suardo	€. 67.403,14	€. 60.180,00	€. 170.116,55	€. 151.890,00	€. 250.000,00

Riassumendo, la proposta di concordato minore liquidatorio qui formulata dal Sig. Paolo Carrara risulta certamente più conveniente rispetto all'alternativa di legge della liquidazione controllata, perché:

- (i) anche nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuto applicabile il limite del 50% di cui all'art. 545, quinto comma, codice di procedura civile consente un maggior soddisfacimento dell'intera platea dei creditori;
- (ii) garantisce sempre dei tempi di soddisfazione nell'ordine di 60 giorni dall'intervenuta omologazione (i.e.: passaggio in giudicato della relativa sentenza), in luogo di tre anni;
- (iii) elimina comunque ogni rischio che, per la durata della procedura di liquidazione controllata, il Sig. Paolo Carrara non sia più in grado di conseguire o più non riceva i flussi di redditi ipotizzati.

(iv) L'ipotesi della procedura esecutiva individuale

Benché la legge non lo richieda, pare corretto prospettare il margine di soddisfazione dei creditori in caso di esecuzione individuale. Ossia, per effetto della prosecuzione dell'esecuzione esattoriale già intrapresa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione con il pignoramento presso la datrice di lavoro dell'odierno ricorrente, ██████████ notificato in data 16.06.2023 (**doc. 5**).

In tale ipotesi, ovviamente, si incrementa la somma disponibile ai creditori, ma, ovviamente, per il prolungarsi del tempo aumenta il rischio inerente al fatto che il Sig. Paolo Carrara non sia più in grado di conseguire o più non riceva i flussi di

redditi ipotizzati.

Nello scenario qui in esame, come previsto dal pignoramento presso terzi del 16.06.2023 (**doc. 5**), la somma complessivamente disponibile ai creditori sarà pari ad 1/5 del monte redditi futuri netti che l'odierno ricorrente dovrebbe percepire ove dovesse raggiungere l'età di 80 anni e 9 mesi, pari all'aspettativa di vita media dei maschi residenti nella Provincia di Bergamo (**doc. 24**).

Valga, al riguardo, il seguente prospetto di distribuzione tra i creditori concorrenti, redatto nel rispetto delle cause di prelazione e considerando che gli stessi potranno soddisfarsi, nell'arco di 16,5 anni, sull'importo di €. 210.635,60, pari ad un 1/5 di €. 1.053.178,00 corrispondente alla sommatoria dei seguenti flussi di redditi futuri netti:

(ii) gli stipendi netti (€. 288.906,00) ed il TFR netto (€. 61.504,76) di spettanza del Sig. Paolo Carrara dall'01.10.2023 al raggiungimento dell'età pensionabile (i.e: 16.05.2026): €. 350.410,76;

(iii) la pensione netta di competenza del Sig. Paolo Carrara nel periodo compreso tra il 17.05.2026 ed il 16.02.2040 data di compimento da parte di quest'ultimo di 80 anni e 9 mesi: €. 702.768,50:

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di esecuzione esattoriale	Tempo di pagamento in sede di esecuzione esattoriale	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽³²⁾
INPS €. 541.370,11 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 200.577,41	16,5 anni da 01.10.2023	€. 122.303,00	€. 150.000,00	60 giorni da omologa

⁽³²⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di esecuzione esattoriale	Tempo di pagamento in sede di esecuzione esattoriale	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽³³⁾
INAIL €. 1.613,90 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 597,95	16,5 anni da 01.10.2023	€. 364,00	€. 447,17	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 25.533,75 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 1) cod. civ.	€. 9.460,24	16,5 anni da 01.10.2023	€. 5.768,00	€. 7.074,76	60 giorni da omologa
INPS €. 92.324,47 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 18.464,89	60 giorni da omologa
INAIL €. 115,20 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 23,05	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 4.025,66 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 8) cod. civ.	Zero			€. 805,13	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €. 352.453,96 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 30.000,00	60 giorni da omologa

⁽³³⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Importo del credito e sua natura	Importo destinato in sede di esecuzione esattoriale	Tempo di pagamento in sede di esecuzione esattoriale	Attualizzazione al 4,64% in applicazione del DM Imprese e Made in Italy del 25.05.2023	Somma destinata dalla proposta concordataria	Tempo di pagamento in sede concordataria ⁽³⁴⁾
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 19.812,54 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 18) cod. civ.	Zero			€. 1.686,39	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €.518.349,91 priv. gen. art. 2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 20.000,00	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 25.822,99 priv. gen. artt. 2752-2778 n. 19) cod. civ.	Zero			€. 996,35	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate - Riscossione €. 6.527,80 chirografario	Zero			€. 212,00	60 giorni da omologa
Tribunale di Bergamo €. 282,10 chirografario	Zero			€. 9,16	60 giorni da omologa
INPS €.216.056,13 chirografario	Zero			€. 7.016,88	60 giorni da omologa
INAIL €. 1.923,36 chirografario	Zero			€. 62,47	60 giorni da omologa
Agenzia delle Entrate €.406.494,17 chirografario	Zero			€. 13.201,75	60 giorni da omologa

⁽³⁴⁾ Per immediatezza di comparazione, si è indicato un termine di adempimento della proposta concordataria di 60 giorni dall'intervenuta omologazione, posto che le risorse esterne saranno messe a disposizione dei creditori al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Più precisamente, per il combinato disposto degli artt. 65, secondo comma, e 51, primo e terzo comma, CCII, laddove fossero state proposte delle opposizioni, la sentenza di omologazione passerà in giudicato in caso di mancata proposizione del reclamo avverso alla stessa nei 30 giorni che seguono alla sua notifica telematica da parte della cancelleria. Sicché il termine di 60 giorni individuato appare ragionevolmente rappresentativo dell'orizzonte temporale entro il quale il concordato sarà adempiuto.

Anche in questo caso, la convenienza della proposta concordataria emerge *ictu oculi* per tempi, importo ed assenza di rischi a carico dei creditori.

Riassuntivamente, la tabella che segue dà piena dimostrazione dell'assoluta convenienza della proposta concordataria rispetto ad ogni possibile alternativa recuperatoria disponibile ai creditori non prededucibili del Sig. Paolo Carrara per quantità, tempi e rischi di incasso:

Liquidazione controllata (ipotesi 1/5)	Liquidazione controllata (ipotesi 1/5) importo attualizzato 3 anni	Liquidazione controllata (ipotesi 50%)	Liquidazione controllata (ipotesi 50%) importo attualizzato 3 anni	Esecuzione esattoriale	Esecuzione esattoriale importo attualizzato a 16,5 anni	Proposta concordato minore con pagamento nei 60 giorni dall'omologa definitiva
€. 67.403,14	€. 60.180,00	€. 170.116,55	€. 151.890,00	€. 210.635,60	€. 128.435,00	€. 250.000,00

10.- La richiesta di cui al secondo comma dell'art. 78, lettera d) CCII

Il ricorrente chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, con il decreto di cui al primo comma dell'art. 78 CCII, disponga – ai sensi del secondo comma dell'art. 78, lettera d) CCII – che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

In particolare, dovrà essere espressamente disposta la sospensione del pignoramento presso la terza datrice di lavoro del Sig. Paolo Carrara, [REDACTED] di cui all'atto notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.06.2023 (**doc. 5**).

Con la definitiva omologazione del concordato minore liquidatorio qui proposto, una volta che la relativa proposta sarà stata adempiuta, saranno rese

disponibili al Sig. Paolo Carrara le somme trattenute da [REDACTED] in dipendenza dell'avvenuta sospensione del pignoramento presso terzi attivato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Quanto frattanto già incassato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per effetto del pignoramento in questione, sarà dalla medesima definitivamente trattenuto.

Con riferimento all'ipotesi di accoglimento della presente istanza cautelare sopra, si evidenzia che la nomina di un commissario giudiziale che svolga le funzioni dell'O.C.C. non appare necessaria per la tutela degli interessi delle parti, trattandosi di un numero ristretto di creditori ed essendo la provvista concordataria già a mani dell'O.C.C..

*

11.- La disponibilità ad una eventuale integrazione della proposta e della documentazione depositata

In giurisprudenza è stato chiarito che *“Con riferimento a tutte le procedure di sovraindebitamento codificate nel CCII, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile un potere di interlocuzione del tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo, essendo detto potere espressione di un principio generale di economia processuale, valevole per qualsiasi istanza veicolata il procedimento unitario”* (Tribunale Reggio Emilia 12.12.2022, in www.ilcaso.it) ⁽³⁵⁾.

Alla luce del principio innanzi indicato, il Sig. Paolo Carrara si dichiara, sin da ora, disponibile ad effettuare le eventuali integrazioni al piano ed alla relativa documentazione che dovessero essere richieste dall'Ill.mo Tribunale adito in applicazione dell'art. 47, quarto comma, secondo periodo CCII.

⁽³⁵⁾ In questo stesso senso, espressamente, per il caso di concordato minore, si veda: **Trib. La Spezia 12.12.2022 in www.ilcaso.it**.

Tutto ciò premesso, il Sig. Paolo Carrara, *ut supra* rappresentato, assistito e domiciliato, con riserva di ogni consentita integrazione

chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito - ritenuta la propria competenza territoriale e accertata l'ammissibilità della domanda di concordato minore liquidatorio proposta dal Sig. Paolo Carrara - voglia:

1.- dichiarare, ex art. 78, primo comma, CCII, aperta la procedura di concordato minore liquidatorio, di cui al secondo comma dell'art. 74 CCII, del Sig. Paolo Carrara, nato a Bergamo il 16.05.1959 (C.F. CRR PLA 59E16 A794B), residente in Bergamo, via Carducci n. 26;

2.- disporre, ex art. 78, primo comma, CCII, che l'O.C.C., nella persona del Dott. Vincenzo Simone, provveda a comunicare a tutti i creditori la proposta ed il decreto di cui al primo comma dell'art. 78 CCII;

3.- assegnare, ex art. 78, secondo comma, lettera c) CCII ai creditori termine non superiore a trenta giorni decorrenti dalla comunicazione sub 2.- per far pervenire all'O.C.C., nella persona del Dott. Vincenzo Simone, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'O.C.C. nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta concordataria nei termini in cui è stata loro trasmessa, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 CCII

4.- disporre, ex art. 78, quarto comma, CCII, che, con la dichiarazione di adesione o mancata adesione i creditori indichino un mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni avvertendo che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

5.- disporre, ex art. 78, secondo comma, lettera d) CCII che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Disporre in

particolare, ai sensi della richiamata norma del CCII, la sospensione del pignoramento presso la terza datrice di lavoro del Sig. Paolo Carrara, [REDACTED] notificato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 16.06.2023;

6.- disporre che l'O.C.C., in persona del Dott. Vincenzo Simone, alla scadenza del termine assegnato ex art. 78, secondo comma, lettera c) CCII, depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori;

7.- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79, primo comma, CCII, omologare il concordato minore del Sig. Paolo Carrara come da proposta riassuntivamente riportata al paragrafo **8.-** del presente ricorso;

8.- ricorrendo l'ipotesi di cui al terzo comma (prima parte) dell'art. 80 CCII, sentito l'O.C.C., nella persona del Dott. Vincenzo Simone, ritenuto che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, omologare il concordato minore del Sig. Paolo Carrara come da domanda sub 7.-;

9.- ricorrendo l'ipotesi di cui al terzo comma (seconda parte) dell'art. 80 CCII, ritenuto che la proposta concordataria di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, omologare il concordato minore del Sig. Paolo Carrara come da domanda sub 7.-;

10.- disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere senza indugio alla cancellazione del nominativo del Sig. Paolo Carrara da eventuali segnalazioni di indebitamento (Centrale Rischi e similari) o, comunque all'aggiornamento del predetto nominativo nelle banche dati pubbliche e/o private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento;

11.- emettere ogni ulteriore statuizione del caso.

*

Dichiarazione posta elettronica certificata

Lo scrivente procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche di Cancelleria, relative al presente procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

ernesto.suardo@bergamo.pecavvocati.it, ovvero al seguente numero di fax 035.232466.

*

Dichiarazione di valore

Lo scrivente procuratore dichiara che il contributo da versare è pari ad €. 98,00.

*

Si depositano i documenti di seguito indicati:

A) copia del ricorso sottoscritta anche dal sig. Paolo Carrara;

- 1.- visura storica [REDACTED]
- 2.- contratto di lavoro Paolo Carrara-[REDACTED]
- 3.- certificazione AdER del 15.05.2023;
- 4.- nota AdER del 19.06.2023;
- 5.- pignoramento presso terzi [REDACTED] del 16.06.2023;
- 6.- certificazione AdER del 14.07.2023;
- 7.- certificazione AdER del 07.09.2023;
- 8.- quietanza del modello F24 pagato, modello di definizione agevolata e ricevuta di avvenuto invio telematico della definizione da parte di [REDACTED]
[REDACTED] del contenzioso tributario pendente in relazione alla cartella di pagamento n. 20070003906088502, identica alla n. 01920070003906088501 notificata al Sig. Paolo Carrara;
- 9.- dichiarazione di [REDACTED] di rinuncia nei confronti del Sig. Paolo Carrara al regresso in relazione al pagamento sub doc. 8 fino all'integrale adempimento del concordato minore;
- 10.- dettaglio importi incassati dall'AdER in dipendenza del pignoramento presso terzi del 16.06.2023 fino alla data di presentazione del presente ricorso;
- 11.- certificato residenza e stato famiglia del Sig. Paolo Carrara;
- 12.- istanza in data 23.01.2023 del Sig. Paolo Carrara all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo per la nomina di un gestore della crisi;
- 13.- provvedimento in data 16.02.2023, notificato il 17.02.2023, dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bergamo di nomina, quale gestore della crisi - del Dott. Vincenzo Simone, con studio in Bergamo, via A. Maj n. 10;
- 14.- accettazione dell'incarico da parte del Dott. Vincenzo Simone in data

17.02.2023;

15.- relazione particolareggiata del Dott. Vincenzo Simone in data 25.09.2023;

16.- copia assegni circolari della Banca BPER di complessivi €. 278.379,20 consegnati dalla Sig.ra [REDACTED] all'O.C.C., Dott. Vincenzo Simone, con incarico allo stesso di procedere all'impiego della relativa provvista per l'adempimento della proposta concordataria di cui al presente ricorso e contestuale dichiarazione del Dott. Vincenzo Simone di presa in consegna dei predetti assegni circolari e di accettazione del mandato ricevuto;

17.- dichiarazione della Sig.ra [REDACTED] di rinuncia nei confronti del Sig. Paolo Carrara ad ogni azione di restituzione, regresso e surroga in relazione al complessivo importo di €. 278.379,20 messo a disposizione per l'adempimento della proposta di concordato minore oggetto del presente ricorso fino all'integrale adempimento di detta proposta;

18.- dichiarazione dei redditi del Sig. Paolo Carrara anni d'imposta 2020-2021-2022;

19.- relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Sig. Paolo Carrara;

20.- documentazione comprovante l'attuale livello retributivo del Sig. Paolo Carrara;

21.- visura ordinaria di [REDACTED]

22.- prospetto simulazione pensione Sig. Paolo Carrara;

23.- certificato medico Sig. Paolo Carrara;

24.- risultanze ISTAT prospettiva vita media maschi bergamaschi;

25.- contratto di locazione inerente alla residenza del Sig. Paolo Carrara;

26.- prospetto spese legali per istanza liquidazione controllata.

*

Con osservanza

Bergamo, li 29 settembre 2023

Avv. Ernesto Suardo

Per conferma del contenuto del presente ricorso

Sig. Paolo Carrara